

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso recante r.g. 207/18, presentato al Consiglio Nazionale Forense in data 19 luglio 2018 dall'Abogado [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F. [OMISSIS]) – PEC [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F. [OMISSIS]) – PEC [OMISSIS] - avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Veneto n. 44 emessa in data 13 aprile 2018, depositata il 22 giugno 2018, e notificata all'Abogado [RICORRENTE] il 27 giugno 2018, con cui veniva irrogata alla medesima la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni 1 (uno).

la ricorrente, Abogado [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere Francesco Caia;

Inteso il P.G. Dott.ssa Rita Sanlorenzo, la quale ha concluso per la inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto tardivi e, nel merito, per l'accoglimento parziale del ricorso.

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Con esposto pervenuto in data 4 febbraio 2015 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia trasmetteva copia del ricorso predisposto dalla allora praticante avvocato abilitato [RICORRENTE] del Foro di Venezia nell'interesse del Sig. [TIZIO], in uno alla copia della sentenza n. [OMISSIS] del 25 novembre 2014, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in quanto privo di sottoscrizione di difensore abilitato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. In parte motiva, la Commissione Tributaria precisava che la difesa in proprio del contribuente è ammessa solo fino alla concorrenza dell'importo di € 2.582,00 mentre, per le controversie aventi ad oggetto un valore superiore, come quella instaurata dal [TIZIO], è richiesta l'assistenza di un difensore abilitato, qualità riconosciuta solo agli avvocati e non anche ai praticanti abilitati. In via incidentale, la Commissione Tributaria rilevava, altresì, l'infondatezza delle eccezioni formulate dal ricorrente.

All'esito dell'istruttoria preliminare, nel corso della quale venivano prodotte memorie difensive da parte della incolpata, nel frattempo iscrittasi quale avvocato stabilito presso il Foro di Roma, con delibera del 9 giugno 2017, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto disponeva l'approvazione del seguente capo di incolpazione: *“Per aver assunto in data 13 giugno 2012 e mantenuto la difesa giudiziale del Sig. [TIZIO] con ricorso spedito il 19.7.2012 e depositato il 26 luglio 2012 avanti la Commissione Tributaria di Venezia (RG [OMISSIS]/2012) e relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 12.3.2012 di Equitalia Nord SPA che intimava al Sig. [TIZIO] il pagamento nel termine di 30 giorni dell'importo di € 189.283,43 con avvertenza che in difetto avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73 sugli immobili di proprietà, quale semplice Praticante Abilitato, senza il titolo di Avvocato e conseguentemente privo della relativa iscrizione all'Albo e senza avere la relativa competenza, determinando inoltre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso dichiarata con sentenza [OMISSIS] Commissione Tributaria di Venezia depositata il 26 gennaio 2015, con ciò violando l'Art. 21 (Divieto di attività professionale senza titolo o uso di titoli inesistenti), Art. 7 (Dovere di fedeltà), Art. 12 (Dovere di competenza) del Codice deontologico previgente nel testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e successive modifiche, nonché l'Art. 5 (Condizione per l'esercizio dell'attività professionale), l'Art. 14 (Dovere di competenza), l'Art. 26 (Adempimento del mandato), del Nuovo Codice deontologico 31 gennaio 2014. In Venezia dal 13 giugno 2012/26 luglio 2012 al 26 gennaio 2015”.*

Espletata l'attività istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenuta raggiunta la prova in ordine agli illeciti contestati, con decisione n. 44 del 13 aprile 2018, depositata il 22 giugno

2018 e notificata all'Abg. [RICORRENTE] il 27 giugno 2018, dichiarava la responsabilità della incolpata e, per l'effetto, irrogava alla stessa la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno.

Con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, depositato il 19 luglio 2018, l'Avvocato Stabilito [RICORRENTE] proponeva impugnativa avverso la predetta sentenza.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente, con il primo motivo, eccepisce l'insussistenza dell'illecito disciplinare di cui all'art. 21 Codice Deontologico previgente, non avendo speso il titolo di avvocato, ma essendosi qualificata come "dott.ssa" e non avendo, in realtà, prestato la propria attività professionale in assenza di titolo, ma con un titolo "insufficiente". Propone, quindi, una interpretazione estensiva dell'art. 12 d.lgs 546/1992, tale da ricomprendere all'interno della categoria dei soggetti abilitati a stare in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie anche i praticanti abilitati.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Abogado [RICORRENTE] deduce l'insussistenza del comportamento addebitato, avendo, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenuto provato che l'Abogado [RICORRENTE] avesse predisposto il ricorso senza averne le competenze ed espletato le formalità per la iscrizione a ruolo, laddove la stessa si sarebbe, invece, limitata solo a predisporre "per motivi umanitari e a titolo gratuito" il ricorso, senza svolgere ulteriori attività difensive.

Con ulteriore motivo di impugnazione, eccepisce l'irrelevanza ai fini disciplinari del comportamento contestato, per avere la Commissione Tributaria errato nella parte in cui non ha invitato il contribuente a munirsi di assistenza tecnica e non aver considerato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia era da considerarsi pari a zero.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la mancanza di volontarietà del comportamento addebitato, trattandosi di un mero errore tecnico, per avere ritenuto di poter legittimamente patrocinare innanzi alla Commissione Tributaria con il titolo di avvocato praticante abilitato.

Con il quinto motivo di ricorso, l'Avvocato stabilito [RICORRENTE] contesta l'insussistenza delle ulteriori violazioni contestate alla incolpata, avendo curato sempre gli interessi del cliente ed impedendo a Equitalia di procedere alla iscrizione ipotecaria. Deduce, inoltre, l'insussistenza della violazione di cui all'art. 5, Codice Deontologico Vigente, non costituendo un autonomo divieto ma un presupposto del divieto di cui all'art. 21 del Codice Previgente. Quanto alla violazione dell'obbligo di adempimento del mandato, la ricorrente deduce di essersi, in realtà, attenuta agli accordi presi, limitandosi a predisporre il ricorso tributario.

Con ulteriore motivo di impugnazione, la [RICORRENTE] deduce l'inappropriatezza,

eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, in quanto spinta esclusivamente dall'intento di aiutare una famiglia in difficoltà, tra l'altro a titolo gratuito.

Infine, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, essendo la decisione del Consiglio di Disciplina intervenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale.

Chiede quindi la riforma della decisione impugnata, stante l'insussistenza o la non sanzionabilità degli addebiti contestati ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. In via subordinata, chiede, la riduzione della sanzione irrogata, in quanto eccessiva e sproporzionata.

In data 26 giugno 2020, la difesa dell'incolpata depositava presso il Consiglio Nazionale Forense un "Ricorso per motivi aggiunti", eccependo la nullità della decisione impugnata per l'illegittima composizione del Collegio giudicante, In violazione di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento CNF n. 2 del 2014 secondo il quale "Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell'art. 16, comma 2".

In data 8 luglio 2021 la difesa dell'Abogado [RICORRENTE] ha depositato, infine, presso il CNF "Note per l'udienza del 15 luglio 2021" con le quali i procuratori della ricorrente si sono limitati a ribadire ed illustrare i motivi già formulati nell'originario atto di impugnazione nonché la nuova eccezione proposta nel "Ricorso per motivi aggiunti".

All'udienza del 15 luglio 2021, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

## **DIRITTO**

In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni proposte per la prima volta con ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 26 giugno 2020. Infatti, non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento ormai consolidato, in base al quale le eccezioni di nullità della decisione disciplinare devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell'atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti (*ex plurimis* Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2017, n. 173).

Del pari, inammissibili vanno dichiarate le note di udienza depositate in data 8 luglio 2021, in quanto non preventivamente autorizzate da questo Collegio.

Venendo all'esame dei motivi di doglianza, per ragioni di pregiudizialità, va esaminato il motivo con cui la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, non essendosi concluso, il procedimento, nel termine di cinque anni dal 13/19 giugno 2012 (data della sottoscrizione della dichiarazione di conformità del ricorso). L'Abogado [RICORRENTE]

deduce, a tal riguardo, che la decisione del Consiglio di Disciplina è stata notificata il 27 giugno 2018 e, quindi, ben oltre il termine di legge di cinque anni previsto dall'art. 51 del Regio Decreto Legge n. 157 del 1933, non essendo applicabile *ratione temporis* la nuova legge professionale. Questo Collegio rileva che, successivamente, con le note depositate prima dell'udienza fissata per il 15 luglio 2021, la difesa della ricorrente ha ribadito l'eccezione di prescrizione, riformulandone, tuttavia, il contenuto. In particolare, la ricorrente, con le predette note, ha chiesto l'applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, in quanto più favorevole. Al di là dell'ammissibilità o meno delle note depositate dalla ricorrente, questo Collegio ritiene di dover, comunque, esaminare la questione in ogni suo aspetto, essendo, l'eccezione di prescrizione, soggetta al regime della rilevanza d'ufficio.

Quanto alla normativa applicabile, va richiamato il principio di diritto, ormai pacifico e dal quale non vi sono ragioni di discostarsi, in base al quale *“le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato”*. E ciò con la precisazione che *“poiché la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza (Cass. n. 1822 del 2015 e n. 28159 del 2008) è a quel momento che si deve avere riguardo anche per stabilire la legge applicabile”* (Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020). Appare, quindi, evidente come al fine di stabilire la legge applicabile al caso *de quo*, sia dirimente stabilire se il fatto ascritto all'Abogado [RICORRENTE] possa considerarsi illecito istantaneo o debba, invece, considerarsi come illecito permanente, protrattosi fino alla conclusione del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, avvenuta con sentenza del 26 gennaio 2015. Orbene, a tal proposito, come correttamente rilevato dal Consiglio di Disciplina Forense, il ricorso dallo Abg. [RICORRENTE] è completo in ogni sua parte, con mandato a firma del cliente a margine e sottoscritto per autentica dal legale e la condotta illecita è certamente perdurata fino al momento della pronuncia da parte della Commissione Tributaria Provinciale, che, tra l'altro, ha condannato il [TIZIO] alla refusione delle spese di lite, sicché deve ritenersi che l'illecito ascritto alla ricorrente vada considerato come continuato, con conseguente applicabilità del nuovo regime di cui all'art. 56 della legge n. 247 del 2012. La condotta illecita è, infatti, cessata in data 26 gennaio 2015, quindi, successivamente all'entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013).

Ciò posto, il termine di prescrizione sessennale previsto dalla richiamata normativa con decorrenza dal 26 gennaio 2015, risulta essere stato utilmente interrotto dalla comunicazione all'incolpato della notizia dell'illecito e dalla notifica della decisione, sicché non può dirsi maturata la prescrizione. Né risulta essere decorso il termine massimo complessivo di 7 anni e

½, che scadrebbe in data 26 luglio 2022.

Per quanto innanzi, il motivo di impugnazione de quo non può trovare accoglimento.

Venendo all'esame degli ulteriori motivi, relativamente al primo, afferente la pretesa insussistenza dell'illecito contestato, il Collegio ritiene di dover dare seguito a quell'orientamento, ormai consolidato, di questo Consiglio, in base al quale "*contravviene al divieto di cui all'art. 21 cdf (ora, 36 ncdf) -Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti- il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge*" (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 90 del 11 giugno 2015). Quindi, non assume rilevanza, ai fini della violazione della richiamata normativa, la circostanza che l'Abogado [RICORRENTE] non abbia speso il titolo di avvocato, essendosi qualificata come "*Dott.ssa*" nel ricorso tributario, assumendo autonoma rilevanza e disvalore il comportamento dell'iscritto che abbia assunto la difesa del contribuente innanzi alla Commissione Tributaria, pur non essendo in possesso della necessaria abilitazione per l'esercizio dell'attività difensiva. Ed infatti, come correttamente rilevato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, è circostanza pacifica che all'epoca della notifica del ricorso l'Abogado [RICORRENTE] non rientrasse nel novero dei soggetti abilitati alla difesa innanzi alle Commissioni Tributarie, che richiede l'assistenza tecnica di un avvocato. A ben vedere, neppure l'interpretazione estensiva del dato letterale fornita dalla ricorrente può trovare accoglimento, in quanto l'art. 7 della l. 16 dicembre 1999, n. 479, assume carattere derogatorio rispetto alla regola ordinaria, secondo la quale chi presti attività difensiva in giudizio deve rivestire la qualifica di avvocato. Dunque, gli ambiti di esercizio professionale concessi al praticante sono insuscettibili di interpretazione estensiva.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso.

La ricorrente lamenta, altresì, l'insussistenza, in fatto, del comportamento addebitato, avendo, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, errato nella parte in cui ha dato per avvenuto e provato che la [RICORRENTE] abbia effettivamente predisposto il ricorso senza averne le competenze ed abbia espletato, altresì, le formalità per l'iscrizione a ruolo e i successivi incombenzi. Invero, al di là delle contestazioni mosse dalla ricorrente, appare provata *per tabulas* tanto la sottoscrizione del mandato per autentica della firma del Sig. [TIZIO], quanto l'attestazione di conformità del ricorso ai fini dell'iscrizione a ruolo. Tali comportamenti risultano, invero, espressivi, di per sé soli, dell'esercizio dell'attività professionale, nella specie preclusa alla ricorrente. Del pari, come correttamente ritenuto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, per stessa ammissione della ricorrente, appare provata la violazione del dovere di competenza, in quanto l'Abogado [RICORRENTE] ha espressamente dichiarato di aver svolto una pratica prevalentemente penalista e di non essersi mai occupata della materia tributaria.

Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione, con cui l'Abogado [RICORRENTE] deduce l'irrelevanza ai fini disciplinari del comportamento addebitato per avere la Commissione Tributaria errato a non concedere un termine al contribuente per munirsi di assistenza tecnica e per aver erroneamente ritenuto la controversia di valore superiore, non essendo in contestazione l'ammontare del tributo, ma il diritto di agire in via esecutiva, questo Collegio osserva che il comportamento tenuto dall'Abogado [RICORRENTE] assume rilevanza deontologica in sé, a prescindere, quindi, dalla correttezza o meno della pronuncia di inammissibilità da parte della Commissione Tributaria, che non costituisce oggetto del presente giudizio.

In merito al quarto motivo di ricorso, appare del tutto irrilevante la dedotta mancanza di volontarietà del comportamento addebitato, per essere lo stesso frutto di un mero errore tecnico. A tal riguardo, questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire che *“Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182). E ciò con la precisazione che *“ l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense”* (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018). Nel caso di specie, non sussistono dubbi in merito alla possibilità per l'Abogado [RICORRENTE] di evitare, facendo uso dell'ordinaria diligenza, di porre in essere la condotta incriminata, non rilevando la buona fede dell'incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche ai fini della imputabilità dell'illecito, ma esclusivamente ai fini della determinazione della pena (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l'insussistenza delle altre (connesse) violazioni contestate all'incolpata, essendo tutte assorbite dalla contestazione della violazione dell'art. 21 Codice deontologico previgente. A tal proposito, questo Collegio ritiene raggiunta la prova anche in merito alla violazione del dovere di competenza alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa incolpata e di quanto rilevato in sentenza dalla Commissione Tributaria in merito alla genericità e inammissibilità dei motivi del ricorso tributario. Del pari, risulta

acclarato il disinteresse per lo svolgimento del procedimento promosso, non avendo partecipato alla udienza, non avendo verosimilmente mai ricevuto alcuna comunicazione. Quanto al dovere di fedeltà, preme precisare che la condotta dell'Abogado [RICORRENTE] ha determinato una violazione non solo degli obblighi previsti dal Codice Deontologico nell'interesse della parte, ma anche dei doveri che la funzione sociale dell'avvocato impone verso la collettività e pregiudicando l'affidamento riposto dalla generalità dei consociati nel ruolo costituzionalmente rilevante che riveste, avendo accettato un incarico che sapeva (o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza) di non poter accettare e mantenere, arrecando, in tal guisa, pregiudizio alle ragioni del proprio assistito, che è stato, altresì, condannato alle spese di lite.

Pertanto, la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina appare immune da vizi e tale motivo di doglianza va disatteso.

Va invece accolto, seppur parzialmente, il motivo di ricorso con cui l'Abogado [RICORRENTE] chiede la rideterminazione della sanzione disciplinare inflitta. Com'è noto, l'art. 65 L. n. 247/2012 ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del principio, precedentemente utilizzato dalla prevalente giurisprudenza, del *tempus regit actus*, consentendo, in tal modo, l'applicazione retroattiva della nuova disciplina codicistica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), ove più favorevole per l'incolpato. Sul punto, tanto la giurisprudenza domestica quanto quella di legittimità sono concordi nel ritenere che “ *Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio*” (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018; nonché in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 232).

Questo Collegio ritiene, quindi, che non si possa prescindere dall'effettiva individuazione di quali siano le norme - attuali o previgenti - più favorevoli all'incolpato, rilevando che la condotta della ricorrente risulta cristallizzata in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 21 del Codice Deontologico previgente e dall'art. 36 del Codice vigente. Quanto al trattamento sanzionatorio, invece, la nuova disciplina codicistica appare certamente più favorevole all'incolpato, in quanto per l'illecito *de quo* prevede la sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione da 6 a 12 mesi, la sanzione aggravata fino alla sospensione non superiore a 3 anni e la sanzione attenuata della censura. Essendo questo l'attuale quadro sanzionatorio, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta all'Abogado [RICORRENTE] risulti eccessiva.

A tal proposito, il Consiglio ha precisato a più riprese, con un orientamento ormai granitico, che *“La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”* (ex plurimis Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 145). Nel caso di specie, dall’analisi complessiva delle risultanze istruttorie e dalla scheda personale dell’incolpata, dalla quale non risultano precedenti disciplinari, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense di mesi due.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ed all'uopo ridetermina la sanzione da irrogare in quella della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’Abogado [RICORRENTE] e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sospensione dall’esercizio della professione di mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 ottobre 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria